



IL TRIBUNALE DI SALERNO
III^ SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Giudici:

Dott. Salvatore Russo

Presidente

Dott. Maria Elena Del Forno

Giudice

Dott. Andrea Ferraiuolo

Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.5.15, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (avverso il provvedimento dep. 9.2.15 assunto ex art. 624 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione di cui al procedimento esecutivo rg. n. 7/13)

TRA

a) il 27.10.47, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Umberto Spadafora come da procura in atti

RECLAMANTE

E

... n. Salerno : 15, rapp.to e difeso dall'Avv. ...
come da procura in atti

RESISTENTE

elett.te dom.to presso l'Avv. C ... studio in
... n. 7; Soget. s.p.a. in persona del legale, sede in Pescara
via Venezia n. 49;

RESISTENTE contumace

PREMESSO IN FATTO :

Premesso che l'odierno reclamante si opponeva ex art. 615 c.p.c. alla fissazione di nuova vendita nell'ambito della procedura esecutiva sopra indicata, allegando l'intervenuta sospensione della fase di vendita ai sensi dell'art. 20 comma 7 legge n. 44/99 come modificato dall'art. 2 legge n. 3/2012 in ragione del provvedimento emesso dal P.M. presso il Tribunale di Salerno in data 25.9.14, con ordinanza in epigrafe indicata il g.e. investito dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva ha rigettato la stessa, argomentando come il provvedimento reso dal P.M. ai sensi della disciplina di cui sopra non comportava *de iure* la richiesta sospensione della vendita, sussistendo tale potere in capo al g.e. e qualificando il provvedimento in questione un mero parere favorevole alla sospensione non vincolante per il giudice dell'esecuzione.

Assume il reclamante l'inesattezza del provvedimento qui impugnato, in quanto il provvedimento adottato dal P.M. ai sensi degli art. 20 comma 7 legge n. 44/99 come modificato dall'art. 2 legge n. 3/2012 comporta l'automatica sospensione dell'attività esecutiva nei limiti temporali di cui alla disciplina in questione (c.f.r. reclamo pag. 2).

OSSERVATO IN DIRITTO

1.1 Il Collegio espone come ai sensi dell'art. 20 legge 23 febbraio 1999, n. 44 era previsto, tra l'altro, che nell'ambito delle procedure esecutive sono sospese le vendite e le assegnazioni forzate a seguito del parere favorevole del Prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del Tribunale.

La disposizione in questione, invero, veniva interpretata dalla sia dalla giudice delle leggi (c.f.r. Corte cost. con sentenza n. 475 del 2005) che giurisprudenza di legittimità (c.f.r. Cassazione civile sez. I 04/06/2012 n. 8940 Giust. civ. Mass. 2012, 6, 729) nel senso che spetta, comunque, in via esclusiva all'autorità giudiziaria il potere di decidere in ordine alle istanze di sospensione dei procedimenti esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell'usura, ai sensi dell'art. 20, comma 7, l. 23 febbraio 1999 n. 44, trattandosi di potere prettamente giurisdizionale, proprio perché incide sul processo.

La disciplina in questione è stata novellata, tuttavia, dall'art. 2 L. 27 gennaio 2012 n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), la quale espressamente prevede che la sospensione delle

esecuzioni civili, nonchè delle vendite forzate, consegue " a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente".

1.2 Orbene, contrariamente alla precedente disciplina dove il Legislatore era laconico in ordine alla individuazione del provvedimento genetico della sospensione degli atti esecutivi, conseguendo così l'interpretazione che tale potere non poteva che esser riferibile al giudice dell'esecuzione, la nuova disciplina espressamente prevede che l'effetto sospensivo si verifica " a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente".

In sintesi, il Collegio ritiene che l'argomento letterale dell'art. 2 legge L. 27 gennaio 2012 n. 3 si esprime in termini univoci sul fatto che il provvedimento del P.M. comporta l'effetto sospensivo in questione.

Ed invero, a parte l'univoco significato riferibile al sintagma attinente alla sospensione " a seguito del provvedimento del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica", parimenti significativa sotto il profilo ermeneutico è la sostituzione della precedente formulazione riferita al " parere favorevole " quale condizione della sospensione con il riferimento al " provvedimento favorevole " del P.M. quale genesi degli effetti sospensivi dell'espropriazione.

1.3 L'interpretazione della normativa in questione nel senso di cui sopra, peraltro, è stato palesato anche del recente pronunciamento espresso sul punto dalla Corte Costituzionale, la quale ha riconosciuto la legittimità della nuova disciplina non in ragione dell'assenza di interferenza diretta nell'ambito della procedura espropriativa, anzi muovendo le premesse del proprio ragionamento proprio dall'interpretazione della normativa in questione nel senso di qualificare il provvedimento favorevole del P.M. quale atto genetico degli effetti sospensivi per l'espropriazione forzata.

Ed invero, il giudice delle leggi con riferimento al provvedimento adottato ex art. 20 comma 7 legge n. 44/99 come modificato dall'art. 2 legge n. 3/2012 ha in proposito affermato proprio che è pur vero che non può negarsi una interferenza con il giudizio civile, ma ciò non si traduce in una illegittima compressione della relativa funzione giurisdizionale.



Si è così affermato che non è fondata la censura con la quale si assume che, poiché non potrebbe definirsi "giusto processo" quello nel quale un'autorità diversa dal giudice può influire sull'esito della controversia, a favore di una delle parti in lite, sarebbe leso l'art. 111, primo e secondo comma, Cost.

La ricostruzione del dato normativo operata dal rimettente non tiene conto della *ratio* e della portata dell'intervento legislativo censurato, che, avendo un carattere meramente temporaneo e non decisorio, non ha alcuna influenza sostanziale sul giudizio civile (c.f.r. parte motiva Corte Costituzionale 04/07/2014 n. 192 Giurisprudenza Costituzionale 2014, 4, 3128).

Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, il reclamo merita accoglimento, conseguendo ai sensi dell'art. 623 c.p.c. declaratoria di sospensione del procedimento esecutivo.

Circa il governo delle spese del presente procedimento, tenuto conto del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., preso atto della complessità tecnica delle questioni affrontate e della assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali di merito e legittimità con riferimento alla più recente disciplina in oggetto, il Collegio stima equo compensare tra le parti le spese del procedimento.

P.Q.M.

- accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara l'intervenuta sospensione degli atti esecutivi di cui all'art. 20 comma 7 legge n. 44/99 come modificato dall'art. 2 legge n. 3/2012 per effetto del provvedimento emesso dal P.M. presso il Tribunale di Salerno in data 25.9.14;
- spese compensate.

Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 5.5.15

Si comunichi.

Il Giudice rel
(dott. Andrea Reitano)

TRIBUNALE DI SALERNO DIPARTIMENTO DI LEGALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
14 MAG 2015
Il Cancelliere dott. Stefano Milano

Il Presidente
(Dott. Salvatore Russo)